



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 242/16/cnc/fta

Roma, 11 aprile 2016

A Tutti Gli Ordini dei Chimici  
Loro Sedi

Oggetto: *Nota sui Reattivi di laboratorio*

E' stato segnalato a questo Consiglio Nazionale che in alcune circostanze è stata contestata a chimici professionisti, titolari di laboratorio di analisi, la presunta violazione di norme relative alla gestione di rifiuti nel caso della presenza nel laboratorio stesso o nei locali di servizio, di contenitori di reagenti chimici riportanti una data di validità ("scadenza") anteriore a quella corrente.

Su tale circostanza è stato richiesto al Consiglio Nazionale di esprimere il proprio orientamento.

Premesso che il Consiglio Nazionale dei Chimici non ritiene di dover entrare nel merito del singolo caso concreto, appare, tuttavia opportuno procedere ad individuare uniformi linee guida di buona pratica (linee di comportamento) per la generalità dei casi astratti che possono presentarsi.

La gestione dei reattivi in laboratorio è compito che spetta al Chimico, che sotto la sua responsabilità, e con l'eventuale ausilio di personale qualificato, si organizza munendosi di una procedura ad hoc (rispondente alle indicazioni per l'uso e, ad esempio, alla norma tecnica UNI EN CEI ISO/IEC 17025).

In tale procedura verranno indicate le modalità per la corretta gestione dei prodotti chimici (reattivi, solventi, ecc.), recante anche l'iter da seguire per la determinazione e l'indicazione del periodo di validità (ove non predisposto dal fornitore), per la riqualificazione e rideterminazione del periodo di validità e per le modalità di smaltimento dopo scadenza non soggetta a riqualificazione.

La data di scadenza del prodotto chimico da laboratorio (o reagente) deve essere intesa come il termine ultimo entro il quale è possibile far valere una rivalsa nei confronti del fornitore, sempreché questo sia stato mantenuto in confezione integra e con le modalità di conservazione indicata dal produttore medesimo.

La data di validità di reattivi/reagenti di laboratorio è propriamente riferita, sulla base dell'esperienza del chimico o delle prescrizioni dei metodi di analisi, a quanto preparato in laboratorio, attraverso operazioni routinarie quali opportuna diluizione e/o miscelazione da parte del Chimico. Tale indicazione, unitamente all'identificazione del contenuto e il "titolo", viene indicato sul flacone insieme ad ogni elemento utile per il corretto utilizzo, ivi compresa la data di preparazione.

Deve essere sottolineato che sia nel caso di indicazione di "data di scadenza" che nel caso di indicazione di "data di validità" di una preparazione, spetta al Chimico la verifica del mantenimento delle caratteristiche chimiche del prodotto ai fini di un suo corretto utilizzo nelle analisi chimiche. Così come spetta

a suo insindacabile giudizio professionale la valutazione dell'opportunità di riqualificare una preparazione dopo la data di validità (ad esempio rideterminandone il "titolo") e, quindi apporre una nuova data di validità, ovvero considerare la preparazione scaduta ed avviarla a recupero, riutilizzo o smaltimento.

Al riguardo si ribadisce il vincolo derivante dalle norme comunitarie volto alla limitazione della produzione di rifiuti, particolarmente rilevante nel campo dei prodotti chimici.

Le operazioni di riqualificazione dovranno essere registrate in apposita documentazione atta a comprovare l'effettiva esecuzione degli atti professionali adeguati allo scopo (facenti parte delle RegISTRAZIONI tecniche, quali quelle richieste dalla norma tecnica UNI EN CEI ISO/IEC 17025, cfr. punto 4.12.2).

Analogamente la stessa norma tecnica prevede che vi sia una idonea procedura formalizzata per la gestione (e lo smaltimento) dei campioni, ma anche per estensione, dei reagenti (cfr. punto 5.8.1)

L'avvio allo smaltimento andrà riportato sull'apposito registro, mantenendo prova che il rifiuto sia stato affidato a soggetti aventi titolo a svolgere le fasi relative allo smaltimento stesso.

In nessun caso può essere richiamata, neppure con intenti analogici, la normativa vigente per altri comparti, quali gli alimenti, che è affatto diversa anche con riferimento ai destinatari dell'informazione che sono in tal caso i comuni cittadini, privi delle informazioni specifiche che invece sono patrimonio del chimico professionista.

L'adozione di procedure volte a limitare lo smaltimento di prodotti chimici con il correlato rischio ambientale è deontologicamente vincolante per gli iscritti negli Albi dei chimici, nell'ambito del rispetto dell'articolo 2, c. 7 del vigente codice deontologico.

Nelle superiori considerazioni è il parere del Consiglio Nazionale dei Chimici.

Il Relatore  
Dott. Chim. Antonio Ribezzo

Il Presidente  
Prof. Chim. Armando Zingales

